

## IN CONSULTAZIONE GLI SCHEMI DI REGOLAMENTO AFFERENTI AI REQUISITI DI ONORABILITÀ E AI CRITERI DI COMPETENZA E CORRETTEZZA DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE DEGLI ENTI CREDITIZI E DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Il Dipartimento del Tesoro, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), ha avviato una consultazione pubblica su due schemi di regolamento concernenti i requisiti di onorabilità e i criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, come previsto, rispettivamente, dall'art. 25 del d.lgs. 385/1993 ("TUB") e dall'art. 14 del d.lgs. 58/1998 ("TUF").

### **1. Requisiti e criteri per banche, intermediari finanziari, confidi minori, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento**

L'art. 25 del TUB - come modificato dal d.lgs. 72/2015, di recepimento della direttiva 2013/36/UE in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e imprese di investimento - prescrive che i titolari delle partecipazioni al capitale delle banche indicati all'art. 19 del TUB debbano possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca. Lo stesso articolo demanda, inoltre, al MEF la potestà di emanare un apposito decreto, sentita la Banca d'Italia, al fine di individuare: a) i requisiti di onorabilità; b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare; c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

Tale disciplina si applica altresì agli intermediari finanziari, ai confidi minori, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento in virtù dei rinvii contenuti agli artt. 110, comma 1-ter; 112, comma 2; 114-*quinquies*.3, comma 1-ter e 114-*undecies*, comma 1-ter del TUB.

Ai sensi del d.lgs. 72/2015, fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'art. 25 del TUB, come modificato dal medesimo decreto, continua ad applicarsi l'art. 25 del TUB nella versione precedente a tali modifiche e la relativa disciplina attuativa, recata dal D.M. 144/1998.

---

Lo schema di regolamento che viene posto in consultazione dà attuazione alla disciplina summenzionata, introducendo profili del tutto nuovi rispetto al D.M. 144/1998, come i criteri di correttezza (che si aggiungono all'onorabilità) e di competenza. È inoltre prevista una modifica al decreto del MEF 176/2014 recante la "disciplina del microcredito" al fine di estendere anche per dette imprese l'applicazione dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale. Per gli intermediari non bancari il decreto prevede, in linea con le specifiche disposizioni del TUB, regole differenziate in applicazione del principio di proporzionalità. Nel complesso la bozza di regolamento rafforza significativamente gli *standard* di idoneità dei partecipanti, elevando i requisiti già previsti dalla disciplina vigente ed introducendo nuovi criteri. Ciò, altresì, al fine di allineare la disciplina italiana agli orientamenti congiunti dell'Autorità bancaria europea (EBA), dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali (EIOPA).

## **2. Requisiti e criteri per SIM, SGR, SICAV e SICAF**

Similmente, l'art. 14 del TUF - come modificato dal d.lgs. 72/2015, di recepimento della direttiva 2013/36/UE in materia di vigilanza degli enti creditizi e imprese di investimento - prescrive che i titolari delle partecipazioni al capitale delle SIM, delle SGR, delle SICAV e delle SICAF indicati all'art. 15 del TUF debbano possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della società partecipata. Lo stesso articolo demanda, inoltre, al MEF la potestà di emanare un apposito decreto, sentita la Banca d'Italia e la Consob, al fine di individuare: a) i requisiti di onorabilità; b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della società che il titolare della partecipazione può esercitare; c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

Tale disciplina si applica altresì alle società di investimento semplice (SIS) in virtù del rinvio contenuto all'art. 35-*undecies* del TUF.

Ai sensi del d.lgs. 72/2015, fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'art. 14 del TUF, come modificato dal medesimo decreto, continua ad applicarsi l'art. 14 del TUF nella versione precedente a tali modifiche e la relativa disciplina attuativa, recata dal D.M. 469/1998.

Parimenti, lo schema di regolamento che viene posto in consultazione dà attuazione alla disciplina summenzionata, introducendo profili del tutto nuovi rispetto al D.M. 469/1998, come i criteri di correttezza (che si aggiungono all'onorabilità) e di competenza. Il decreto prevede, in linea con le specifiche disposizioni del TUF, regole differenziate per alcuni tipi di imprese di investimento in applicazione del principio di proporzionalità. Nel complesso la bozza di regolamento rafforza significativamente gli *standard* di idoneità dei partecipanti, elevando i requisiti già previsti dalla disciplina vigente ed introducendo nuovi criteri. Ciò, altresì, al fine di allineare la disciplina italiana agli orientamenti congiunti dell'Autorità bancaria europea (EBA), dell'Autorità europea degli strumenti finanziari (ESMA) e dei mercati e dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali (EIOPA).

---

Il termine per l'invio delle osservazioni è fissato al **27 maggio 2022**.

Il testo dei due schemi di regolamento posti in consultazione sono accessibili al seguente link:

[https://www.dt.mef.gov.it/it/news/2022/consultazione\\_schemi\\_regolam.html](https://www.dt.mef.gov.it/it/news/2022/consultazione_schemi_regolam.html)

**DISCLAIMER**

Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

---

Paolo Iemma, Partner  
Piazza dei Caprettari, 70  
00186 Roma IT  
Email: [paolo.iemma@grplex.com](mailto:paolo.iemma@grplex.com)

Nadia Cuppini, Senior Associate  
Piazza dei Caprettari, 70  
00186 Roma IT  
Email: [nadia.cuppini@grplex.com](mailto:nadia.cuppini@grplex.com)